

STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una società per azioni a capitale interamente pubblico detenuto dal Comune di Pescara, denominata Pescara Energia S.p.A., indicata nel prosieguo come "Società". La Società è soggetta alla direzione ed al coordinamento del Comune di Pescara.

1.2 La Società realizza oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Art. 2 – SEDE

2.1 La sede legale della Società è nel Comune di Pescara.

2.2 Con deliberazione dell'Amministratore Unico la Società potrà istituire e sopprimere in tutto il territorio nazionale sedi secondarie, stabilimenti, depositi, filiali, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza.

2.3 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 3 – DURATA

3.1 Il termine di durata della Società è fissato al 2050 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge;

3.2 La Società verrà anticipatamente sciolta per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile.

Art. 4 – OGGETTO SOCIALE

4.1 La Società ha ad oggetto la gestione dei pubblici servizi comunali di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti degli impianti funzionali ai servizi medesimi, ed è costituita:

- per riscattare le reti, degli impianti, e di ogni altra dotazione patrimoniale inerente il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nei confronti del gestore uscente del servizio medesimo (Enel Rete Gas S.p.a.) e acquistare così la proprietà delle reti, degli impianti e di ogni altra dotazione patrimoniale inerente il servizio di distribuzione del gas;

- per la gestione e l'esecuzione del pubblico interesse nella gestione delle reti e degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici nonché per la gestione e manutenzione degli impianti elettrici e degli apparecchi di illuminazione degli edifici di proprietà comunale.

4.2 La Società potrà sviluppare anche attività complementari a quanto sopra descritto, ivi comprese le attività di valorizzazione e implementazione del patrimonio immobiliare nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché la gestione di reti, impianti e manufatti, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Pescara per lo svolgimento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, idricosanitari, di illuminazione, di videosorveglianza, antintrusione, di terra, degli impianti di risalita (ascensori), e di tutti gli altri impianti tecnologici ubicati in aree o immobili comunali.

- per tutte le attività connesse alla gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle fontane cittadine.

- per tutte le attività connesse alla gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sollevamento delle acque bianche siti sul territorio comunale.

La società potrà inoltre sviluppare tutte le attività di impiantistica, ai sensi del D.M. 37/08.

4.3 La Società potrà espletare le gare relative all'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale anche in seno all'ambito territoriale minimo di appartenenza, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226 - Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 22, supplemento ordinario n.20, del 27 gennaio 2012.

4.4 La Società potrà, altresì, svolgere attività di monitoraggio, controllo e vigilanza in ordine alle modalità di svolgimento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale.

4.5 La società potrà operare esclusivamente per conto dell'Amministrazione comunale, e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti, pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara - fatta eccezione per la sola gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente - e non potrà partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.

4.6 La Società, per il conseguimento dei propri scopi, potrà compiere altresì tutte le operazioni di carattere mobiliare e immobiliare, finanziario, commerciale ed industriale (ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta e l'accettazione di finanziamenti nonché l'accensione di mutui o la prestazione di garanzie) che risultino necessarie od opportune.

Art. 5- SOCI E CAPITALE

5.1 Il capitale sociale è stabilito in Euro 8.040.000,00 (ottomilioniquarantamila virgola zero zero) suddiviso in n. 67.000 (sessantasettemila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 120,00 (centoventi virgola zero zero) ciascuna.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento.

5.2 Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimento di crediti e di beni in natura.

5.4 I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo amministrativo nei termini e secondo le modalità che tale organo reputa convenienti.

Art. 6 - AZIONI

6.1 Le azioni sono indivisibili e nominative.

6.2 Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 7 – LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

7.1 Il capitale sociale dovrà essere interamente del Comune di Pescara, per tutta la durata della Società.

7.2 Qualsiasi trasferimento azionario che, anche indirettamente e in tempo successivo, faccia venir meno la titolarità, in mano pubblica, della totalità delle azioni della Società, è da considerarsi inefficace nei confronti della Società stessa.

Art. 8 – OBBLIGAZIONI

8.1 La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Art. 9 – ORGANI DELLA SOCIETA'

9.1 Sono organi della Società:

- a) L'Assemblea;
- b) L'Amministratore Unico;
- c) Il Collegio Sindacale.

Art. 10 – ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

10.1 L'Assemblea della Società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

10.2 L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437, comma 1 del Codice Civile.

10.3 Il socio unico esercita i poteri demandati all'Assemblea.

Art. 11 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

11.1 Ai sensi dell'art. 2366, comma 3, del Codice Civile, l'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico, mediante avviso, comunicato a ciascun socio, nel domicilio risultante dal libro dei soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

11.2 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

11.3 Il luogo di convocazione dell'Assemblea deve essere compreso nel territorio del Comune di Pescara.

11.4 L'Amministratore Unico deve convocare l'Assemblea, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano espressamente indicati gli argomenti da trattare.

11.5 In mancanza delle formalità previste nei paragrafi precedenti, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea l'Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.

Art. 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA

12.1 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'Esercizio sociale.

12.2 In deroga a quanto previsto dal paragrafo precedente, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'Esercizio sociale.

12.3 L'Assemblea ordinaria è comunque convocata ogniqualvolta l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno.

12.4 L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca l'Amministratore; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale - e, se previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) determina il compenso dell'amministratore e dei sindaci;
- d) delibera sulla responsabilità dell'amministratore e dei sindaci;
- e) approva, dopo esser stato predisposto dall'Amministratore Unico, il documento di orientamento sulla politica programmatica e sulla gestione azien-

dale e per l'assunzione di ogni altro indirizzo della Società;

f) autorizza preventivamente: la cessione l'acquisto o l'alienazione di immobili, impianti, rami d'azienda; l'affitto di rami d'azienda; operazioni finanziarie di natura straordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutui, consolidamenti di debiti ed altre operazioni di finanza straordinaria) per importi superiori a 2,5 (due virgola cinque) milioni di Euro; impegni di spesa per importi superiori a 2 (due) milioni di Euro.

12.5 L'Assemblea ordinaria:

a) in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta;

b) in seconda convocazione, delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

12.6 Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Art. 13 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

13.1 L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sul fallimento, concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, sulla amministrazione straordinaria e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

13.2 L'Assemblea Straordinaria:

a) In prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale

b) In seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

13.3 Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sui seguenti argomenti devono essere assunte sempre e comunque con il voto favorevole di tanti soci che detengano almeno i 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale:

a) Modifiche dello Statuto sociale;

b) Aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441, 5° comma, del Codice Civile.

13.4 Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Art. 14 – DIRITTO DI INTERVENTO

14.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.

14.2 I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari, muniti di delega conferita per iscritto.

14.3 La rappresentanza non può essere conferita all'Amministratore Unico, ai Sindaci ed ai dipendenti della Società nè ai membri del Collegio Sindacale o ai dipendenti delle società da essa controllate, né ad aziende o Istituti di credito.

14.4 Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole Assemblee e conservate presso la Società per non meno di cinque anni dal giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.

Art. 15 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in sua assenza, da persona nominata dall'Assemblea.

15.2 Spetta al Presidente accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione, stabilire le modalità del voto ed accertare i risultati delle votazioni.

15.3 L'Assemblea nomina un segretario.

Art. 16 – CONTROLLO ANALOGO

16.1 La Società è soggetta al controllo analogo del Comune di Pescara ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia di società *in house providing*.

16.2 Il vincolo di delegazione interorganica è esercitato per le finalità inerenti la gestione, programmazione, regolazione del pubblico di gestione delle reti e degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, nonché per la gestione e manutenzione degli impianti elettrici e degli apparecchi di illuminazione degli edifici pubblici di proprietà comunale oggetto di affidamento in house.

16.3 L'esercizio del controllo analogo è attuato a partire dall'affidamento diretto del servizio attraverso le modalità ivi indicate nonché attraverso la consultazione della Società circa la gestione del patrimonio, l'organizzazione dei servizi pubblici affidati, l'andamento generale della gestione e le concrete scelte operative.

16.4 Il controllo analogo si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio economico, patrimoniale e finanziario (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), con i tempi e le modalità di cui al presente statuto, nel rispetto di attribuzioni e competenze previste dal T.U.E.L..

16.5 Il Comune di Pescara ha pieno accesso a tutti gli atti ed i provvedimenti della Società, compresi quelli di natura contrattuale, e può verificare in ogni momento la regolarità della gestione corrente della Società e la puntuale esecuzione degli indirizzi e degli obiettivi strategici.

16.6 L'Ente costituente esercita il controllo ex ante mediante;

a) la messa a disposizione in suo favore, almeno 15 (quindici) giorni antecedenti a quello fissato per il suo esame da parte degli organi sociali, del bilancio di esercizio;

b) la messa a disposizione in suo favore del documento di orientamento sulla politica programmatica e sulla gestione aziendale predisposto dall'Amministratore Unico ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera e), del presente Statuto, in cui si evidenziano l'andamento della gestione, lo stato economico, patrimoniale e finanziario della società ed il rapporto tra tali dati e gli obiettivi indicati dall'Ente;

c) l'autorizzazione assembleare preventiva per le operazioni indicate all'articolo 12.4. lettera f), del presente Statuto.

16.7 Eventuali Regolamenti per il controllo delle Società partecipate emanati dal Socio Unico Comune di Pescara saranno immediatamente resi esecutivi anche apportando, ove necessario, eventuali variazioni statutarie.

Art. 17 – AMMINISTRATORE UNICO

17.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

17.2 L'Amministratore Unico è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea, salvo in caso in cui sia

prevista la preventiva autorizzazione assembleare, ed ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

17.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, nelle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità di cui al Decreto 39/13 e ai requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui al D. Lgs. n. 175/16.

17.4 All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio. Il socio può, inoltre, assegnare all'Amministratore un compenso annuale nelle modalità che verranno specificate con apposita decisione. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato

17.5 A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono di competenza dell'Amministratore Unico i poteri relativi a:

- a) eventuali variazioni dello Statuto da proporre all'Assemblea;
- b) decisioni inerenti a partecipazioni della Società ad enti, istituti organismi e designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la Società stessa, anche mediante il rilascio di procure speciali;
- c) alienazione, compravendita e permuta di immobili, impianti, laddove previamente autorizzati ai sensi dell'articolo 12.4. lettera f), del presente Statuto;
- d) cessione ed affitto di rami d'azienda, laddove previamente autorizzati ai sensi dell'articolo 12.4. lettera f), del presente Statuto;
- e) operazioni finanziarie di natura straordinaria ed impegni di spesa nei limiti di cui all'articolo 12.4. lettera f), del presente Statuto;
- f) assunzione di mutui nei limiti di cui all'articolo 12.4. lettera f), del presente Statuto.
- g) approvazione dell'organigramma e della pianta organica aziendale, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci;
- h) conferimento di deleghe a figure dirigenziali con conferimento di poteri di ordinaria amministrazione nell'ottica di una efficace gestione.

17.6 Costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore il mancato rispetto degli indirizzi impartiti dal socio cui compete il controllo analogo.

Art. 18 – COLLEGIO SINDACALE

18.1 L'amministrazione della Società è soggetta al controllo di un Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di giustizia. Per la designazione dei Sindaci si osserverà quanto disposto dal D.P.R. 30.11.2012, n. 251 in merito alla parità di genere per l'accesso agli organi di controllo nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

18.2 Sono ineleggibili e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 2382 e 2399 del Codice Civile.

18.3 Costituisce, altresì, causa di decadenza dall'ufficio di Sindaco la cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili.

18.4 L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio nel novero dei Sindaci effettivi.

18.5 I Sindaci durano in carica tre esercizi e non possono essere revocati se non per giusta causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400, 2° comma,

del Codice Civile.

18.6 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti secondo le norme dell'art. 2401 del Codice Civile.

18.7 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

18.8 Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono adottate a maggioranza assoluta, salvo il diritto per il Sindaco dissenziente di far riscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

ART. 19 - DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

19.1 Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul concreto funzionamento, ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

19.2 I Sindaci possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione o di controllo in relazione ai quali dovrà compilarvi verbale da inserirsi nel libro delle adunanze del Collegio Sindacale.

ART. 20 – CONTROLLO CONTABILE

20.1 Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un Revisore Contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Art. 21 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

21.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

21.2 L'Amministratore Unico redige il bilancio di esercizio nei termini e nelle forme previste dalla legge.

Art. 22 – UTILI DI ESERCIZIO

22.1 Gli utili netti della Società, risultanti dal bilancio annuale, sono così destinati:

- a) il 5% (cinque per cento) degli utili netti saranno attribuiti alla riserva legale, fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo 95% (novantacinque per cento) sarà distribuito ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

22.2 I dividendi non riscossi verranno devoluti alla riserva legale, trascorsi cinque anni dalla loro esigibilità.

Art. 23 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

23.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

ART. 24 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

24.1 Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società per azioni.

FIRMATO IN ORIGINALE IN CALCE E A MARGINE: PIERSERGIO PANELLA
LA NOTAIO